



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 66 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 06 AGOSTO 2009.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA-BARI – RICORSO AD ISTANZA DEL SIG. POLI GIUSEPPE
SAVERIO + 9 PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO A COSTRUIRE
N. 1474/09 UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA CELLULARE
SU LASTRICO SOLARE IN VIA CATECOMBE – COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO – NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 23.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 07 agosto 2009 al 22 agosto 2009

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con ricorso notificato in data 23.07.2009 (prot. n. 41683) proposto – a cura dell’Avv. Piero Boccardi - dinanzi al TAR Puglia-Bari) contro il Comune di Molfetta, il Ministero per i Beni e le attività culturali, soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della provincia di Bari e Foggia, l’A.R.P.A., la A.S.L./Ba, servizio igiene pubblica del distretto di Molfetta e nei confronti di NOKIA Siemens, i Sigg.ri Poli Giuseppe Saverio, Bufo Anna, De Palma Mauro, Murolo Giovanna, Marzocca Corrada Maria, Catanzaro Enrico, Monda Cesare, Altomare Fulvia, Sallustio Caterina, Poli Teresa hanno chiesto l’annullamento del permesso a costruire n. 1474/2009 che autorizza la società controinteressata alla installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare tecnologica GSM/DCS/UMTS della Wind Telecomunicazioni spa per l’espletamento del servizio pubblico in un’area su lastrico solare ubicato in Molfetta alla Via Catacombe ang. Vico Poli, distinto in catasto al fg. 55/D, part. 1655;

Rilevato che l’odierna azione è proposta per i seguenti motivi in diritto:

- “1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (codice dei Beni Culturali) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, Legge 22.01.2001 n. 36 nonché dell’art. 37, comma 1, Codice delle Comunicazioni – Difetto di Istruttoria – Eccesso e sviamento di potere.
- 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma sesto, della Legge 22.02.2001, n. 39 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e le emittenti radiotelevisive approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.01.2001 – Violazione dell’art. 11, comma 3, dello stesso Regolamento – Eccesso di Potere.
- 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma sesto, della Legge 22.02.2001, n. 39 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e le emittenti radiotelevisive approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.01.2001 – Illegittimità del nulla osta della ASL-BA per difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
- 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.01.2001 - Difetto di istruttoria - eccesso di potere.
- 5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, Legge Regionale della Puglia n. 5/2000 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 70 del 31.01.2001 – Eccesso di potere.
- 6) Violazione dello Statuto Comunale, in particolare dell’art. 4, comma 1 e comma 2 e dell’art. 52 - Eccesso di potere – Difetto Assoluto di Motivazione.

7) Violazione del principio di precauzione e di quello di minimizzazione del rischio, anche in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 29.12.1997, con cui il Comune di Molfetta ha aderito alla “Rete Italiana Città Sane – OMS” – Violazione dell’art. 32 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 174 part. 2 del Trattato di Roma Art. 130R prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam – Difetto di motivazione – Eccesso di potere.”.

Ritenuto, valutate le motivazioni suffraganti le ragioni dell’Ente, di costituirsi nel suindicato giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia-Bari, al fine di vedere acclarate le ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL., l’assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l’incarico di difesa delle ragioni dell’Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell’Ente, ai sensi dell’art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall’Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l’acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l’art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall’art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel suindicato giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari. Dal Sig. Poli Giuseppe Saverio + 9, come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia**

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Sergio De Candia con procedura d'urgenza attesa la imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di costituirsi nel giudizio proposto dinanzi al TAR Puglia-Bari dai Sigg.ri Poli Giuseppe Saverio, Bufo Anna, De Palma Mauro, Murolo Giovanna, Marzocca Corrada Maria, Catanzaro Enrico, Monda Cesare, Altomare Fulvia, Sallustio Caterina, Poli Teresa, meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Sergio De Candia, con studio in Molfetta, alla Via Tattoli n. 6/O.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di erogare la somma di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali) in favore del prefato professionista a titolo di acconto per spese e competenze legali, giusta la suindicata delibera di G.C. n. 106 in data 07.03.2002.
- 7) Di impegnare il suindicato importo di € 780,00 al Cap. PEG. 14860 del Bilancio 2009.

8) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare la somma di cui ai punti che precedono senza ulteriori formalità.

Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri
